NUOVO STATUTO SEZIONE DI BRESCIA

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 Denominazione e durata

E' costituita, con sede legale in Brescia, l'associazione (già fondata nel 1874), denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Brescia - Onlus" con sigla "CAI - Sezione di Brescia - onlus", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta al Registro generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia al foglio n. 659 prog. 2630 sez. B, è inoltre iscritta al Registro delle Persone Giuridiche.
Essa è dotata di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Club Alpino Italiano- Regione Lombardia.
L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre

Art. 2 - Natura
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità; uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi e funzioni

L'Associazione ha per scopo, nell'ambito nazionale ed in particolare della Regione Lombardia l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.
Per conseguire tali scopi, provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione diretta o indiretta di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, dell'escursionismo seniores e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleolo-giche, naturalistiche, dell'alpinismo giova-nile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, sci fondo-escursionismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didat-tiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Adamello" del quale è editrice e proprietaria;
l) alla sede dell'associazione e ne cura la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Costituisce inoltre una dotazione di materiale alpinistico per le sue attività

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III
SOCI

Art. 5 Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari, giovani (minorenni). Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 – Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.
La domanda presentata nell'ultimo bimestre ha effetto per l'anno successivo.
I diritti dei Soci sono quelli stabiliti nell'art. II.4 dello Statuto e nell'art. II.IV.1 del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
Il socio con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale dal CAI, nonché ad osservare le delibere dell'Assemblea del Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere all'associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello Sezionale, che gli vengono consegnati all'atto di iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al socio.
Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 8 – Durata
La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale, non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:
- per morte del Socio
- per dimissioni;
- per morosità;
- per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i due vice Presidenti;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il vice Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Delegati.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno 24 mesi.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:
- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente Sezionale, i due vice Presidenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati.
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto Sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto, inoltre può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Comitato Direttivo Centrale), del CDR (Comitato Direttivo Regionale), del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione.
La convocazione può avvenire:

- mediante avviso esposto nella sede sociale
- con comunicato a mezzo stampa ;
- per posta elettronica;
- per posta ordinaria

almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
In caso di elezioni il Consiglio Direttivo insedia un Comitato Elettorale per la valutazione formale delle candidature.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'assemblea.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può portare tre deleghe.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.
Il voto viene espresso mediante votazione con scheda segreta.
E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto, tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo.
La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria con un minimo di almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto e con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 –Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone da un minimo di 10 ad un massimo di 14 componenti, più il Presidente e i due vice Presidenti, eletti dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle sue funzioni:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto Sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina: il Tesoriere, il Segretario ed il vice Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - (Durata e scioglimento)

Il Presidente e i due vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi; possono essere nuovamente rieletti dopo almeno un triennio di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, altre persone esterne, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Modalità di convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni quattro mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, da uno dei Vice Presidente, o in mancanza dei detti dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Art. 23 - Compiti del Presidente e dei vice Presidenti

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente, con il Tesoriere o il Segretario, previa delibera del Consiglio Direttivo, hanno la firma congiunta dei titoli di pagamento.
In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
In caso la disponibilità del Presidente venisse a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio nominerà il nuovo Presidente scegliendo tra i due vice Presidenti. Il nuovo eletto subentrerà a tutti gli effetti con la stessa scadenza del sostituito. Nella carica di Vice Presidente subentrerà il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne cura l'amministrazione

Art. 25 –Compiti del Segretario e del vice Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal vice Segretario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni , sono rieleggibili, come i Consiglieri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e per ogni riunione il collegio redige apposito verbale; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti:

- esaminano i bilanci consuntivi e preventivi e redigono in proposito l'apposita relazione da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni;
- hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente , ad atti di ispezione e controllo;
- procedono alla convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

COMITATO ELETTORALE E DELEGATI

Art. 27 – Comitato elettorale

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comitato Elettorale composto da cinque membri. I suoi compiti sono:

- la valutazione formale delle candidature;

- la cura dello svolgimento delle elezioni rimanendo in carica dal giorno della nomina alla chiusura degli scrutini ed alla proclamazione degli eletti.

Art. 28 – Delegati

I Delegati rappresentano l'associazione all'Assemblea del CAI ed al Club Alpino Italiano – Regione Lombardia. Non vi è incompatibilità tra la carica di Delegato e quella di qualsiasi organo sociale.
Prima di ogni Assemblea nazionale e regionale del CAI il Consiglio Direttivo convoca una riunione dei Delegati per discutere gli argomenti iscritti nei relativi ordini del giorno.
I Delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili come i Consiglieri.

Art. 29 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 30 – Commissioni e Gruppi

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa; determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi, aventi particolari autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC (Organi Tecnici Centrali) /OTR (Organi Tecnici Regionali) di riferimento.
Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI
SOTTOSEZIONI

Art. 31 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del CAI. I soci della Sottosezione sono a tutti gli effetti soci attivi dell'Associazione ed hanno gli stessi diritti e doveri.
Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.
La Sottosezione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo presieduto da un Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione. I nomi dei componenti del Consiglio Sottosezionale verranno comunicati al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro venti giorni dalla nomina.
La Sottosezione, al termine di ogni anno, trasmette al Consiglio Direttivo dell'Associazione la relazione del Presidente, il verbale dell'Assemblea ed il proprio rendiconto contabile , redatti in conformità di uno schema predisposto dalla Sezione.
Per le obbligazioni assunte dalla Sottosezione risponde nei confronti sia dell'Associazione sia dei Soci e dei terzi il Consiglio Direttivo della Sottosezione, nonché personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
La durata delle cariche è uguale a quella prevista dallo Statuto della Sezione.
Il Consiglio Direttivo della Sezione stabilisce la quota che la Sottosezione deve versare alla Sezione stessa ed il minimo della quota annuale da richiedere ai soci.
In caso di scioglimento delle Sottosezioni, le attività delle stesse passano alla Sezione la quale le amministra per due anni per il caso di ricostituzione; trascorso tale periodo vengono incamerate.
Le Sottosezioni possono essere sciolte in conformità all'art. VI.III.3 del Regolamento Generale. La liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio dell'Associazione.

TITOLO VII
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 32 –Patrimonio

La Sezione ha un proprio patrimonio autonomo che è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate sociali sono costituite:
- dalle quote associative annuali;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali;
- dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici;
- da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione stessa.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

Art. 33 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
In caso di scioglimento dell'Associazione si applica quanto previsto dallo Statuto del C.A.I.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Art. 34 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra i soci;

- Club Alpino Italiano – Regione Lombardia per le controversie tra i soci e gli organi dell'Associazione e fra le Sottosezioni e l'Associazione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.
Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria con le modalità previste dall'art. 18 del presente Statuto. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Brescia del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 31 marzo 2007.